# CAPITOLATO SPECIALE D'AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UN ANALIZZATORE AUTOMATICO DI UMIDITA' PER LA DETERMINAZIONE DEGLI SST

## Brianzacque s.r.l.

Rev3-21/04/2026

## Indice

PREMESSA ..... 3
Art. 1. OGGETTO ..... 4
Art. 2. DURATA ..... 4
Art. 3. IMPORTO ..... 4
Art. 4. DESCRIZIONE DELLE FORNITURE ..... 4
Art. 5. CONTROLLO DEL SERVIZIO ..... 4
Art. 6. CONTABILIZZAZIONE DELLE FORNITURE ..... Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 7. SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E PRONTO INTERVENTO ..... 5
Art. 8. CRITERI ..... 5
Art. 9. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ E/O DI RISPONDENZA DELLE PRESTAZIONI ..... 6
Art. 10. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE DEI MATERIALI INSTALLATI ..... 6
Art. 11. RESPONSABILITÀ DELL'AFFIDATARIO ..... 6
Art. 12. ATTUAZIONE NORME DI SICUREZZA – INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI E MISURE DI PREVENZIONE ..... 7
Art. 13. SICUREZZA DEL LAVORO – ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO ..... 8
Art. 14. LAVORI IN AMBIENTI CONFINATI ..... 9
Art. 15. OBBLIGHI E ONERI DELL'AFFIDATARIO ..... 9
Art. 16. RESPONSABILE TECNICO - COORDINATORE FORNITURE ..... 10
Art. 17. GESTIONE ASPETTI AMBIENTALI ..... 10
Art. 18. PENALITÀ ..... 10
Art. 19. GARANZIE E CAUZIONE ..... 12
Art. 20. TRATTAMENTO DEI LAVORATORI ..... 12
Art. 21. SUBAPPALTO – CESSIONE DEL CONTRATTO – DISTACCO DI MANODOPERA ..... 12
Art. 22. REVISIONE DEI PREZZI E RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO ..... 13
Art. 23. PAGAMENTI ..... 14
Art. 24. ANTICIPAZIONE ..... 15
Art. 25. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI ..... 15
Art. 26. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ..... 15
Art. 27. IMPEDIMENTO ALLA PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO CON L'ESECUTORE DESIGNATO ..... 17
Art. 28. SPESE RELATIVE AL CONTRATTO ..... 17
Art. 29. CONTROVERSIE ..... 17

**PREMESSA**

Brianzacque S.r.l. è un'organizzazione certificata secondo gli standard:

- ISO 9001 – Sistema di Gestione per la Qualità
- ISO 14001 – Sistema di Gestione Ambientale
- ISO 45001 – Sistemi di Gestione della Sicurezza e della Salute sul luogo di lavoro
- ISO 50001 – Sistema di Gestione dell'Energia

In base a tali certificazioni la Direzione Aziendale si pone come obiettivi strategici e come parte integrante delle attività e delle scelte aziendali:

a) la soddisfazione del Cliente, sia esterno (cliente finale, enti locali) che interno (personale dipendente dell'Azienda, processi aziendali);

b) la riduzione degli impatti ambientali;

c) il rispetto dei requisiti di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;

d) la riduzione dei consumi energetici;

Tali obiettivi sono applicabili sia per il personale interno a Brianzacque sia per le organizzazioni che collaborano per suo conto e costituiscono parte integrante del presente documento.

Ove applicabile, l'acquisto di prodotti, apparecchiature, impianti e servizi sarà valutato sulla base dell'impatto associato, agli aspetti ambientali, ai rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori ed ai consumi energetici.

Brianzacque si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione di verifiche ispettive di seconda parte presso le sedi/i siti dell'Affidatario e durante lo svolgimento dei lavori oggetto dell'affidamento, concordando con lo stesso le modalità e le tempistiche della verifica.

L'Affidatario dovrà conoscere la Politica del Sistema di gestione integrato e il Codice etico, (documenti disponibili sul sito intranet www.brianzacque.it) conformando i comportamenti della propria Società ai requisiti e principi ivi contenuti.

## Art. 1. OGGETTO

Il presente documento ha per oggetto la **Fornitura di un analizzatore automatico di umidità per la determinazione dei solidi sospesi totali (SST)**, necessario per lo svolgimento delle normali attività analitiche su campioni di acqua reflua, per il laboratorio analisi BrianzAcque situato in Viale Enrico Fermi 105, Monza.

Brianzacque S.r.l. si riserva, a fronte di specifiche esigenze, anche con caratteristiche ed entità comprese nella tipologia di affidamento, di rivolgersi di volta in volta ad altri fornitori, senza che l'Affidatario possa avanzare pretese al riguardo.

L'Affidatario è comunque obbligato ad eseguire maggiori lavori rispetto all'importo contrattuale, alle medesime condizioni dell'aggiudicazione, previa richiesta della Committente.

Resta implicito che l'assunzione dei lavori da parte dell'Affidatario indica certezza che lo stesso sia a conoscenza di tutte le circostanze e le condizioni che possono influire sull'esecuzione e sui costi delle opere, per cui l'Affidatario non potrà in seguito sollevare alcuna eccezione per le difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione dei lavori e per i conseguenti oneri sostenuti.

Il contratto prevede inoltre l'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal D.lgs. 81/08.

## Art. 2. DURATA

La durata dell'affidamento decorrerà dalla data di consegna dello strumento e avrà durata pari al periodo di garanzia, nonché ai due anni successivi comprensivi del servizio di manutenzione "full risk", per una durata contrattuale complessiva pari a tre anni dalla data di consegna dello strumento.

## Art. 3. IMPORTO

L'importo stimato per l'affidamento ammonta a **€. 55.000** (cinquantacinquemila/00 ), oltre ad **€. 0** per costi di sicurezza (risoluzione interferenze) non soggetti a ribasso di gara ed esclusa IVA.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la Committente ha stimato pari a €. 2000 (Duemila / 00), calcolati sulla base dell'Elenco Prezzi posto a base di gara.

Questo importo è scorporato dall'importo soggetto a ribasso di gara, ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice dei contratti. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.
Il contratto collettivo da applicare al personale impiegato nel servizio/fornitura oggetto del presente affidamento / affidamento, individuato ai sensi dell'allegato I.01 del D.Lgs. n. 36/2023, è quello relativo al CCNL Commercio.
Il codice ATECO è 46.64.91

## Art. 4. DESCRIZIONE DELLE FORNITURE

Il servizio oggetto del presente affidamento è descritto nelle Specifiche Tecniche allegate al presente capitolato, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

L'Affidatario dovrà eseguire solo le prestazioni richieste e attenersi alle prescrizioni in esse formulate.

Il servizio dovrà essere condotto con personale e mezzi d'opera adeguati all'importanza delle

prestazioni, in accordo ed in conformità alle disposizioni impartite dai Responsabili delle rispettive aree, preposti alla direzione e sorveglianza dell'esecuzione delle prestazioni manutentive.

La Committente si riserva la possibilità di applicare penali in caso di ritardo nell'esecuzione dell'intervento programmato.

Brianzacque S.r.l. potrà ordinare qualunque opera e/o intervento, a suo insindacabile giudizio, rientrante nelle tipologie del presente affidamento.

La Committente si riserva, a fronte di particolari lavorazioni o di mancanza dei prezzi di riferimento contrattuali, di richiedere all'Affidatario una valorizzazione preventiva dei lavori/intervento. In tale caso l'Affidatario si obbliga a far pervenire dettagliato preventivo d'intervento, anche se non compreso nel prezzario, con indicazione di tutti gli elementi di costo afferenti all'intervento in esame. Tale preventivo dovrà essere approvato dalla Committente, che potrà richiedere chiarimenti o precisazioni sul preventivo, prima che la Ditta dia corso all'esecuzione dell'intervento.

## Art. 5. CONTROLLO DEL SERVIZIO

Durante tutto lo svolgimento del servizio l'Affidatario/Affidatario, a piena discrezione della Committente, potrà essere seguito da personale di quest'ultima, che verificherà l'esecuzione a regola d'arte del servizio/della fornitura, dando eventuali indicazioni integrative. Resta beninteso che nel caso in cui la Committenza ritenesse opportuno integrare l'intervento in corso d'opera, l'Affidatario/Affidatario garantirà disponibilità nei termini previsti dal presente Capitolato.

Il Concedente si riserva di svolgere ispezioni non preannunciate, qualora riscontrasse non conformità si procederà all'emissione di un verbale di contestazione, allegando immagini e video, a cui seguirà entro 24 ore un sopralluogo in contraddittorio.

## Art. 6. CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI/FORNITURE

I servizi effettuati saranno liquidati a consuntivo, a misura secondo i prezzi indicati in sede di offerta, essi comprendono tutto quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, compensando gli oneri tutti che l'impresa dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti e richiamati nei vari articoli e nel listino prezzi.

Il pagamento delle fatture avverrà nei termini di legge, mediante accredito sul c/corrente dedicato, fatta salva la regolarità del DURC e la conformità del servizio svolto.

## Art. 7. SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E PRONTO INTERVENTO

Le tempistiche di intervento inerenti al contratto di manutenzione full risk sono definite nelle Specifiche Tecniche allegate al presente Capitolato, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

## Art. 8. CRITERI

Le ditte concorrenti devono:

- Presentare referenze relative ad almeno n. 5 installazioni presso soggetti operanti sul territorio italiano, attestanti l'utilizzo di strumentazione per la determinazione degli SST e l'impiego di configurazioni strumentali equivalenti che impiegano il metodo APAT CNR IRSA 2090 B.

• dimostrare esperienza applicativa nel metodo SST, anche mediante forniture di strumentazione non identica al modello offerto, purché destinata a determinazioni su acque in ambito ambientale.

Per tutte le condizioni sopra descritte si dovranno produrre certificati di regolare fornitura/esecuzione che complessivamente dimostrino il possesso del requisito minimo richiesto e che contengano una dettagliata descrizione del progetto eseguito.

Lo strumento deve essere conforme alle specifiche della norma UNI EN ISO 17025:2018.

Sede operativa – L'impresa aggiudicataria si rende obbligata ad attivare una sede operativa che dovrà essere localizzata in un comune distante in linea d'aria non oltre 50 Km dalla sede del laboratorio situato Monza Viale Enrico Fermi, 105

## Art. 9. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ E/O DI RISPONDENZA DELLE PRESTAZIONI

L'Appaltatore dovrà fornire, contestualmente alla consegna dello strumento per l'analisi dei solidi sospesi totali, apposita dichiarazione attestante la conformità dell'apparecchiatura alle normative vigenti, nonché la rispondenza delle prestazioni tecniche a quanto previsto nel presente Capitolato e nelle Specifiche Tecniche allegate.

Tale dichiarazione dovrà essere corredata dalla documentazione tecnica e certificativa rilasciata dal costruttore, comprensiva, ove applicabile, di certificazioni di qualità, marcatura CE, manuali d'uso e manutenzione e ogni altro documento utile a comprovare le caratteristiche prestazionali dichiarate.

L'Appaltatore garantisce altresì che lo strumento fornito e il relativo servizio di manutenzione full risk soddisfino i requisiti funzionali e prestazionali richiesti per tutta la durata contrattuale, impegnandosi a porre in essere ogni intervento necessario al ripristino delle condizioni di conformità in caso di eventuali difformità riscontrate.

## Art. 10. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE DEI MATERIALI INSTALLATI

L'Affidatario dichiara che tutti i materiali e le attrezzature forniti nell'ambito della fornitura oggetto del presente appalto, sono conformi alla normativa europea e nazionale applicabile e corredati, ove previsto, da dichiarazione di conformità CE.

## Art. 11. RESPONSABILITÀ DELL'AFFIDATARIO

Oltre che della regolare esecuzione delle prestazioni previste in affidamento, l'Affidatario è direttamente responsabile dei danni provocati da errata esecuzione del servizio e da quelli provocati dal proprio personale e/o dai trasportatori incaricati durante le prestazioni ordinate effettuate per conto di Brianzacque s.r.l.

L'Affidatario si assumerà la completa responsabilità tecnico-amministrativa, a ogni effetto di Legge civile e penale, dell'esecuzione del presente affidamento; pertanto, risponderà di danni causati a persone o cose di Brianzacque s.r.l. o di terzi.

Il personale resterà a tutti gli effetti tecnici, legislativi, sindacali e contrattuali alle dipendenze

dell'Affidatario e dovrà essere idoneo alle attività del presente affidamento, essere provvisto dei normali e/o speciali attrezzi di lavoro ed essere munito di documento che attesti l'appartenenza alla ditta con la qualifica e la posizione assicurativa.

L'Affidatario dovrà, nell'esecuzione del servizio, adottare tutti quei provvedimenti e quelle cautele necessarie per garantire l'incolumità di tutte le persone con cui verrà in contatto presso gli impianti della Committente, evitare danni ai beni pubblici e privati, nonché rendere edotto il suddetto personale dei rischi ai quali potrà andare soggetto.

Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Affidatario, restando Brianzacque S.r.l. (nonché i suoi dirigenti, dipendenti, incaricati o persone che la rappresentano) sollevati da qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'Affidatario dovrà dotare il proprio Personale dei D.P.I. e dei D.P.C. adeguati per le consegne di cui al presente capitolato, è vietato utilizzare apprestamenti quali ponteggi, passerelle, elevatori e altri mezzi d'opera o attrezzature di altre ditte e fornitori presenti negli impianti della Committente.

Brianzacque chiede inoltre la collaborazione dell'Affidatario nel segnalare alla Committente qualsiasi elemento critico ad impianti ed attrezzature di proprietà della stessa che potrebbe:

a) causare un rischio di impatto ambientale negativo, un problema di salute e sicurezza e/o un consumo eccessivo di energia

b) migliorare l'impatto ambientale, la salute e sicurezza ed il consumo energetico anche se tale elemento non riguarda necessariamente un aspetto direttamente collegato al presente capitolato di affidamento.

## Art. 12. ATTUAZIONE NORME DI SICUREZZA – INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI E MISURE DI PREVENZIONE

L'Affidamento dovrà essere svolto nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza ed igiene.

Le attività svolte presso i Siti e gli Impianti oggetto del presente incarico saranno soggette a tutte le norme previste dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) proprie dell'Affidatario, includendo eventuali affidamenti a Terzi.

Si precisa che gli impianti, le attrezzature e le apparecchiature inerenti l'affidamento in oggetto, sono da considerarsi in esercizio e pertanto fonte di rischio (ad esempio rischio chimico, fisico e biologico) qualora non venissero adottate tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori.

- **Costi della Sicurezza**: i Costi della Sicurezza per la risoluzione delle interferenze e dotazioni speciali per l'accesso in sicurezza ai luoghi di lavoro (legati al contratto) sono stati già valutati dal Committente in base all'ubicazione ed alla tipologia degli interventi da effettuare presso gli impianti e riconducibili all'applicazione dell'art. 26 (DUVRI) e del titolo IV – all. XV comma 4 del D.lgs. 81/08, saranno compensati a consuntivo mensile in proporzione all'avanzamento delle forniture effettuate.

I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dell'affidamento ed individuano la parte del costo della fornitura da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle società fornitrici.

## Art. 13. SICUREZZA DEL LAVORO – ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Gli oneri della sicurezza generali e specifici del fornitore (obbligatori per legge), indipendenti dal contratto stipulato con Brianzacque S.r.l. sono compresi nei prezzi contrattuali delle forniture (prezzi unitari o a corpo). Affinché la Committente abbia evidenza di quanto sopra, all'atto dell'affidamento dell'incarico l'Affidatario dovrà fornire la seguente documentazione inerente la sicurezza sul lavoro:

- Copia del proprio Documento di Valutazione dei Rischi;
- Copia della lettera di nomina del proprio RSPP;
- Copia della lettera di nomina del Medico Competente;
- Copia della lettera di nomina del R.L.S;
- Copia della lettera di nomina addetti primo soccorso e antincendio con relativi attestati di formazione;
- Elenco del Personale che sarà messo a disposizione per l'affidamento in oggetto indicando per ogni persona la qualifica, l'idoneità sanitaria, la formazione effettuata ed in particolare, per il trasporto di merci pericolose, il certificato ADR di formazione dei conducenti (patente ADR);
- Copia delle idoneità sanitarie per le maestranze impiegate;
- Copia delle schede di sicurezza di eventuali prodotti chimici in uso.

L'Affidatario si impegna inoltre:

- a partecipare agli incontri congiunti concordati, finalizzati all'elaborazione dei verbali di sopralluogo o coordinamento ai fini di valutare i rischi interferenti (DUVRI ed eventuali permessi di lavoro);
- al rispetto scrupoloso da parte del proprio personale relativamente alle norme antinfortunistiche e di dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni (D.P.I. e D.P.C.);
- all'addestramento e la preparazione specifica del proprio personale ai rischi esistenti nell'ambiente di lavoro del Committente;
- alla diffusione, fra i lavoratori impiegati nell'affidamento, delle informazioni e degli aggiornamenti ricevuti dal Committente sui rischi e sulle misure di sicurezza adottate;
- alla partecipazione del proprio referente a corsi/incontri organizzati dal Committente per la gestione della sicurezza sul luogo di lavoro, per una successiva divulgazione delle procedure a tutto il proprio personale operante nella struttura;
- alla tempestiva segnalazione di situazioni di rischio impreviste o di altri elementi utili alla valutazione dei rischi interferenti emersi durante l'esecuzione dei lavori Qualora dovessero insorgere "rischi interferenti" ai sensi della Legge 81/08, non rilevati durante il sopralluogo, come da verbali, si dovrà procedere alla comunicazione di quanto emerso immediatamente. Le

segnalazioni verranno valutate in contraddittorio con il RSPP di Brianzacque s.r.l. e all' insorgere di nuovi potenziali rischi interferenti durante la prestazione d'opera;

- a dotare il personale di idoneo cartellino identificativo con fotografia ai sensi della legge vigente, sempre visibile durante l'attività.

L'Affidatario garantisce l'idoneità lavorativa del proprio personale con riferimento all'attività oggetto dell'affidamento in relazione alle modalità di svolgimento della stessa e dei rischi specifici connessi; si impegna all'effettuazione della sorveglianza sanitaria correlata.

## Art. 14. LAVORI IN AMBIENTI CONFINATI

Articolo non applicabile al presente affidamento.

## Art. 15. OBBLIGHI E ONERI DELL'AFFIDATARIO

Oltre agli oneri di cui al presente Capitolato Speciale e a quelli contenuti nei sopra citati documenti, anche in deroga ad eventuali compensi nei prezziari di riferimento, sono a carico dell'Affidatario:

a) Manodopera – Nel compenso contrattualmente previsto sono incluse tutte le spese e oneri per assicurazioni e previdenze di legge per quanto concerne la manodopera secondo le vigenti norme, nonché le spese per contributi, indennità e anticipazioni relative al trattamento della manodopera. All'Affidatario è fatto obbligo di rispettare quanto previsto dalla normativa e fornire l'elenco del personale addetto agli interventi/lavori che potrà accedere alle aree oggetto della lavorazione.

b) Attrezzi e attrezzature – Tutte le spese per opere provvisionali, per meccanismi, attrezzature e attrezzi necessari all'esecuzione delle forniture e per sbarramenti, protezioni dei luoghi dei lavori con l'installazione di cartelli, secondo le vigenti normative.

c) Automezzi (veicoli e furgoni) – Tutte le spese inerenti il trasporto del personale, attrezzatura e materiale dell'Affidatario.

d) Oneri accessori – Tutte le spese e i relativi costi per vitto, alloggio, trasferimenti A/R del personale e delle attrezzature tra i vari impianti e le sedi dell'Affidatario sono a carico dell'Affidatario.

e) Condotta e assistenza tecnica – L'Affidatario dovrà comunicare a Brianzacque S.r.l. il nominativo dei propri responsabili tecnici delegati alla supervisione delle forniture, autorizzati alla ricezione delle richieste del Committente e a disporre di conseguenza della manodopera, dei materiali e mezzi d'opera occorrenti all'esecuzione delle prestazioni.

f) Custodia e sorveglianza – Tutte le spese per la custodia e sorveglianza dei materiali e delle attrezzature in deposito per l'esecuzione dei lavori, curando che gli stessi non vengano danneggiati o manomessi e restando responsabile di danni eventuali per l'uso di attrezzature, macchinari, impianti e veicoli e di furti a materiali e attrezzi di proprietà in deposito, essendo in ogni caso escluso ogni e qualsiasi compenso al riguardo da parte di Brianzacque S.r.l. Non saranno ammessi, se non debitamente autorizzati dal competente settore di Brianzacque S.r.l., depositi di materiali, attrezzi, macchinari e veicoli in cortili, edifici e vani in genere. I depositi autorizzati dovranno, in ogni caso, essere rimossi a cura e spese dell'Affidatario anche a

semplice richiesta verbale dei Responsabili dei Settori interessati.

g) Materiale a consumo – I compensi unitari contrattualizzati si intendono comprensivi del costo di tutto il materiale di consumo e qualunque altro elemento accessorio necessario per eseguire le forniture.

h) Carico e scarico materiali – Saranno a carico dell'Affidatario lo scarico materiali, il trasporto a piè d'opera.

i) Comunicazione di servizio – Messa a disposizione di un numero di telefono, fax e una mail per le comunicazioni di servizio.

j) Ulteriori spese – Spese I.V.A. esclusa afferenti e conseguenti alla stipula del contratto.

k) Sede operativa – L'impresa aggiudicataria si rende obbligata ad attivare una sede operativa che dovrà essere localizzata nella Provincia di Monza e Brianza, nella città di Monza oppure in un comune distante in linea d'aria non oltre 50 Km dalla sede legale della Società, sita in via Fermi 105, Monza.

Sono a carico dell'Affidatario tutti i materiali, le attrezzature ed i macchinari occorrenti per i lavori di manutenzione oggetto del presente capitolato. Le macchine e le attrezzature da utilizzare in cantiere devono essere conformi alle prescrizioni di legge in materia di prevenzione infortuni ed alle normative di sicurezza anche per quanto riguarda le emissioni di rumore.

I macchinari e le attrezzature dovranno essere mantenuti in stato di efficienza a cura e spese dell'Affidatario.

L'Affidatario dovrà provvedere alla custodia della propria attrezzatura e dei materiali; Brianzacque non sarà in alcun modo responsabile per furti o danni a carico di attrezzature / materiali ancorché custoditi nella propria proprietà.

## Art. 16. RESPONSABILE TECNICO - COORDINATORE FORNITURE

Prima della stipula del contratto l'Affidatario deve notificare per iscritto a Brianzacque S.r.l. il nominativo del proprio preposto che assolverà il ruolo di coordinamento delle maestranze durante il servizio affidate col presente Affidamento e a cui la Committente potrà comunicare tempestivamente eventuali disguidi o anomalie del servizio.

Il preposto dovrà in modo continuativo assicurare il costante collegamento con Brianzacque S.r.l., nonché garantire il rispetto di tutte le prescrizioni del presente Capitolato, delle normative di sicurezza e antinfortunistiche vigenti, l'efficienza dei mezzi e delle apparecchiature impiegate, l'utilizzo di macchine e attrezzi dotati di tutti gli opportuni accorgimenti idonei a preservare l'incolumità del personale addetto e dei terzi, nell'eseguire i servizi oggetto del presente affidamento.

## Art. 17. GESTIONE ASPETTI AMBIENTALI

### Produzione rifiuti

In conformità al D.lgs. 152/06 e s.m.i., l'Appaltatore è definito come produttore dei rifiuti derivanti dalle attività da lui svolte. Sarà quindi responsabile della corretta caratterizzazione del rifiuto, del suo

deposito temporaneo e del conferimento a soggetti terzi autorizzati, nonché delle registrazioni a norma di legge.

I rifiuti dovranno essere trasportati in conformità alla legislazione vigente e nel rispetto della salvaguardia dell'ambiente. Nel caso in cui si effettui il trasporto con propri mezzi dei rifiuti generati presso il cantiere, dovrà risultare autorizzato alla sezione trasporto in conto proprio dell'Albo gestori ambientali (Cat.2bis). Ad attestazione dell'avvenuto smaltimento/recupero dei rifiuti l'Appaltatore dovrà inviare copia della quarta copia del formulario e registro carico/scarico nonché, ove applicabile, il RENTRI a Brianzacque e nel caso di conferimenti dalla sede dell'Appaltatore all'impianto di destino cumulativi, una dichiarazione dell'Appaltatore attestante che i rifiuti provenienti dalle manutenzioni in oggetto sono ivi compresi.

**Rumore**

L'Appaltatore è tenuto a limitare per quanto possibile le emissioni sonore in ambiente, nel rispetto della normativa vigente.

**Emissioni in atmosfera**

L'Appaltatore dovrà mettere in atto gli opportuni accorgimenti per evitare emissioni diffuse, polveri e odori, in particolare da macchine, mezzi, attrezzature, prodotti chimici utilizzati.

Gli automezzi saranno mantenuti accesi solo per il tempo necessario ai trasferimenti interni al cantiere ed alla loro movimentazione per esigenze operative/tecniche. Saranno garantite per gli automezzi e attrezzature tutte le manutenzioni, controlli/revisioni che permettano di mantenerli in perfetta efficienza.

**Sversamenti**

Eventuali sostanze chimiche utilizzate devono essere contenute in recipienti idonei in grado di prevenire sversamenti accidentali.

L'Appaltatore dovrà essere dotato di attrezzature per il contenimento e rimedio di eventuali sversamenti accidentali (es. materiale assorbente). I rifiuti prodotti durante tali azioni di rimedio dovranno essere smaltiti a norma di legge.

Per la gestione dell'emergenze ambientali, ove applicabile, l'Appaltatore è tenuto ad adottare opportune istruzioni di risposta all'emergenza e fornirne copia al Committente.

## Art. 18. PENALITÀ

Qualora l'Affidatario non dovesse rispettare il programma concordato per l'effettuazione del servizio, verrà applicata una penale come da tabella sottostante, decurtata nel SAL successivo all'esecuzione del servizio.

Il Committente si riserva ogni verifica e controllo sull'adempimento da parte dell'Affidatario degli obblighi di sicurezza contrattualmente assunti. In caso di riscontrato mancato rispetto degli stessi, il Committente, valutata la gravità dell'inadempienza, provvederà all'applicazione di una decurtazione a titolo di penale, fino a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) e per un massimo di tre sanzioni pena la risoluzione del contratto.

Per le penali di cui sopra, l'Affidatario non può opporre eccezione alcuna a Brianzacque S.r.l., né avanzare titolo e/o richiesta di risarcimento danni e rimborso interessi.

| *Motivazioni* | *Importi* | *Termini e modalità* |
|---|---|---|
| *Mancata rispetto di prescrizioni operative / esecutive contenute nel presente capitolato e non specificate di seguito* | *150,00 €* | *per ogni infrazione riscontrata* |
| *Inadempienza alle prescrizioni contenute nel D.lgs. n.81/2008 integrato dal D.lgs. n.106/2009, ovvero contenute nella normativa vigente sulla sicurezza* | *250,00 €* | *per ogni inadempienza* |

## Art. 19. GARANZIE E CAUZIONE

L'aggiudicatario dovrà possedere una polizza assicurativa di responsabilità civile terzi che tenga indenne la società Brianzacque S.r.l. da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, azioni di terzi o cause di forze maggiore, con un massimale almeno di € 1.000.000,00. Copia di detta polizza dovrà essere presentata, su richiesta, alla Committente.

L'Affidatario per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva, ai sensi dell'articolo 53 del Codice dei contratti, con le modalità dell'art. 106 del medesimo Codice. Alla garanzia non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'art. 117, comma 2, del Codice dei contratti.

## Art. 20. TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione del servizio l'Affidatario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e nei Contratti Integrativi territoriali per i dipendenti delle imprese prestatrici del servizio e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si esegue il servizio.

L' Impresa affidataria è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e/o soci lavoratori.

La Committente potrà richiedere all'Affidatario, in qualsiasi momento, l'esibizione del libro unico al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa, nonché le norme in materia di immigrazione e condizioni dei lavoratori stranieri.

Qualora l'Affidatario non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, la Committente ne chiederà la regolarizzazione e potrà procedere alla risoluzione del contratto.

## Art. 21. SUBAPPALTO – CESSIONE DEL CONTRATTO – DISTACCO DI MANODOPERA

Al presente servizio si applica la disciplina prevista dall'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023.

Per la presente fornitura, pena l'irricevibilità dell'istanza, l'Affidatario dovrà indicare all'interno del

preventivo la volontà di subappaltare parte delle prestazioni

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice dei contratti, i contratti di subappalto dovranno essere stipulati in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili con piccole e medie imprese come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice dei contratti.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2-bis, del Codice dei contratti, nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla Committente è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'Allegato II.2-bis del Codice dei contratti.

In questo caso , la Committente corrisponderà direttamente gli importi relativi alle prestazioni da questo eseguite. L'Affidatario dovrà trasmettere alla Committente il dettaglio delle prestazioni effettuate e dei relativi importi.

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario, è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, alle condizioni previste dall'art. 6 dell'allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023.

Qualora l'Affidatario intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'affidamento in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;

c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 94 del Codice dei contratti. La Committente, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

In relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati non e' ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni.

Le predette disposizioni si applicano anche nei riguardi delle imprese o dei lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni vengano subappaltate.

## Art. 22. REVISIONE DEI PREZZI E RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO

A decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale, ai sensi dell'art. 60, comma 2, del Codice dei contratti, qualora nel corso di esecuzione del contratto si dovesse verificare una variazione, in

aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del cinque per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

La variazione del costo dei servizi suddetta verrà determinata sulla base dei pertinenti indici di cui all'art. 60, co. 3, lett. b) del Codice e all'art. 10 dell'Allegato II-bis del Codice, come pubblicati ai sensi dell'art. 60, co. 4-bis del Codice. Si applica l'Allegato II.2-bis del Codice, Sezione III.

La Committente monitorerà l'andamento degli indici di cui sopra con frequenza pari a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all'affidamento, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi.

Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, dell'Allegato II-bis al Codice, la Committente comunicherà all'Affidatario i prezzi revisionati in coerenza con le modalità di cui al comma 1, da applicare alle prestazioni da eseguire.

La procedura di revisione prezzi non si applica alle prestazioni contabilizzate nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

Fuori dai casi di cui ai precedenti commi, non è ammesso alcun adeguamento all'inflazione e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice civile. Sono fatte salve eventuali disposizioni normative sopravvenute a carattere imperativo.

Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta.

La rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, senza alterarne la sostanza economica.

Se le circostanze sopravvenute rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

La presentazione della domanda di rinegoziazione non comporta automaticamente la sospensione dell'esecuzione del contratto che, ai sensi l'art. 121 del D.lgs. n. 36/2023, va valutata di volta in volta dalla Committente.

## Art. 23. PAGAMENTI

I pagamenti verranno effettuati nei termini di legge, mediante accredito sul c/corrente indicato dall'aggiudicatario e secondo eventuali specifiche indicate dalla Committente.

Le fatture dovranno contenere il numero del Codice identificativo (CIG) e dovranno essere intestate a: BRIANZACQUE SRL Viale E. Fermi, 105 – 20900 MONZA Partita IVA n° 03988240960;

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice dei contratti, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Committente

trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Committente del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

## Art. 24. ANTICIPAZIONE

Non applicabile al presente affidamento

## Art. 25. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatario si impegna ad attenersi a quanto disposto dalla Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Con la sottoscrizione del contratto l'Affidatario dovrà fornire a Brianzacque gli estremi identificativi dei conti dedicati, di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010, e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare con i suddetti conti, obbligandosi al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge, a pena di nullità del contratto.

L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione a Brianzacque e agli organi competenti, della notizia dell'inadempimento della proprio eventuale controparte (subAffidatario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

## Art. 26. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora l'Affidatario non ottemperasse in tutto o in parte agli obblighi derivanti dal contratto, sarà facoltà della Committente procedere alla risoluzione del contratto stesso.

In tal caso, la Committente inviterà l'Aggiudicatario a porre rimedio e adempiere entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della diffida inviata tramite PEC o raccomandata A/R. Nel caso in cui il suddetto termine decorra inutilmente, il contratto si intenderà automaticamente risolto, salvo il diritto della Committente di chiedere all'Aggiudicatario inadempiente il risarcimento dei danni.

Resta sin d'ora inteso che il contratto si intenderà senz'altro risolto ex art.1456 c.c. nel caso di raggiungimento, nell'applicazione di penali di cui al precedente art. 10, di un importo complessivo pari al 10% dell'importo contrattuale.

Nel caso di risoluzione dal contratto dell'Affidatario, per qualsiasi causa, saranno addebitati alla stessa i maggiori oneri che dovranno essere sostenuti dalla Committente per l'affidamento del servizio ad altra ditta.

Ai sensi dell'articolo 122, del Codice dei contratti la Committente ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi:

a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall'articolo 120, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all'articolo 36;

b) all'accertamento della circostanza secondo la quale l'Affidatario, al momento dell'aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all'aggiudicazione previste

dall'articolo 94, del Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.

Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Committente ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, i seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni della Committente riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;

c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008;

d) sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell'Affidatario senza giustificato motivo;

e) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

l) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

Ai sensi dell'articolo 122 del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:

a) il sopravvenire nei confronti dell'Affidatario di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94, comma 1, del Codice dei contratti;

b) la nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

c) la perdita da parte dell'Affidatario dei requisiti per l'esecuzione de servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nel caso l'Affidatario sia un raggruppamento temporaneo di operatori economici, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa

dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

Restano ferme le fattispecie di risoluzione del contratto per violazione di doveri comportamentali di propri dipendenti e/o collaboratori, idonei a configurare ipotesi di reato di cui al D.lgs. n. 231/2001 o per mancato rispetto delle previsioni contenute nel Codice Etico e nel Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di Brianzacque S.r.l.

Restano altresì ferme le fattispecie di risoluzione per violazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione del patto di integrità.

## Art. 27. IMPEDIMENTO ALLA PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO CON L'ESECUTORE DESIGNATO

In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del Codice dei contratti o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Committente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto.

- L'affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

## Art. 28. SPESE RELATIVE AL CONTRATTO

Tutte le spese attinenti la stipulazione del contratto e quelle che dovessero sopravvenire durante l'esecuzione, saranno a totale carico della ditta aggiudicataria.

## Art. 29. CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Monza, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

## ALLEGATI AL CAPITOLATO SPECIALE D' AFFIDAMENTO/PRESTAZIONALE

- Specifiche Tecniche
- Duvri

* * * * * * *